

DECRETO 21 luglio 2010.

Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2010, dei medici radiologi.

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;

Visto l'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, dispone peraltro che la stessa possa avere luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;

Visto il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 2, comma 114, concernente la semplificazione del procedimento di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata nell'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 2009 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza dal 1° luglio 2009;

Vista la delibera del Presidente Commissario dell'INAIL n. 69 del 16 aprile 2010, nonché la relazione del Direttore Generale dell'INAIL e la relazione tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL allegate alla citata delibera;

Visto che si è verificata una variazione pari al 0,75 per cento tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2009 rispetto a quella dell'anno 2008;

Visto che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Visto il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11 maggio 2010, n. 41971;

Visto il parere della Direzione generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute del 3 giugno 2010, n. 25570;

Vista la conferenza di servizi tenuta in data 13 luglio 2010 ove è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute per l'adozione del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, è fissata in euro 55.168,26 con effetto dal 1° luglio 2010;

Art. 2.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2010

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali. Registro n. 16, foglio n. 103

10A12817

DECRETO 30 luglio 2010.

Modalità di riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa a favore di beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito non connessi a sospensioni dal lavoro, attuativo dell'articolo 2, commi 132 e 133, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010).

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visto l'art. 2, comma 132, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che prevede, in via sperimentale per l'anno 2010, il riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa fino alla data di maturazione del diritto al pen-

